

COMUNE DI EMPOLI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE**

(Allegato A alla delibera di approvazione del C.C. n. 95 del 11/11/2006)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Obbligo degli operatori
- Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 – Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

- Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali così come realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Empoli.
- Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Art. 2 – Definizioni

- Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca di dati**” il complesso di dati personali formatosi esclusivamente attraverso le riprese televisive che, per la collocazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nell'area interessata
 - b) per “**trattamento**” tutte le operazioni, o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici e/o automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati
 - c) per “**dato personale**” qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le telecamere
 - d) per “**titolare**” l'ente Comune di Empoli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali
 - e) per “**responsabile**” la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali
 - f) per “**incaricati**” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
 - g) per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali
 - h) per “**comunicazione**” il dare conoscenza, in qualsivoglia forma, dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato
 - i) per “**diffusione**” il dare conoscenza generalizzata, in qualsivoglia forma, dei dati personali a soggetti indeterminati
 - j) per “**dato anonimo**” il dato che, per le modalità d'inquadratura o a seguito del trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
 - k) per “**blocco**” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento

Art. 3 – Finalità

- Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Empoli - Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Allo stesso modo, garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

- Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano, solo in caso di necessità, di identificare l'interessato. In ogni caso è garantito il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l'attività di videosorveglianza
- La visione diretta delle immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza è consentita, al titolare o responsabile o incaricato, esclusivamente presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

- Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza e sulla base delle riprese effettuate con gli stessi impianti.
- Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Empoli, in particolare dal D.L.vo n. 267/00, dal D.P.R. n. 616/77, dal D.L.vo n. 112/98, dalla Legge n. 65/86 nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.
- Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) alla prevenzione, e repressione, degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini
 - b) alla tutela degli immobili di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale e alla prevenzione degli atti di vandalismo o danneggiamento
 - c) al controllo di determinate aree
 - d) alla rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza ed incolumità pubblica consentendo, in ipotesi, l'immediato intervento degli operatori.
- Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (L. n. 300/70) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile e del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le immagini riprese non interessino luoghi di lavoro anche se temporanei. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, anche se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, salvo ulteriori integrazioni e/o modifiche al presente regolamento.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

- Il Comune di Empoli, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo n. 196/03

Art. 6 – Responsabile

- Il Dirigente Comandante della Polizia Municipale o, nella sua vacanza, altra persona dipendente dello stesso Comando e domiciliata in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- Il responsabile deve rispettare pienamente, in tema di trattamento dei dati personali, quanto previsto dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- Il responsabile è tenuto, successivamente alla nomina, a stabilire, analiticamente e per iscritto, i criteri da osservare in tema di trattamento e di sicurezza dei dati.
- Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni.
- Il responsabile, o suo delegato, custodisce le chiavi per l'accesso al locale sede della raccolta dei dati, le chiavi degli armadi per l'eventuale conservazione dei supporti ottici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- L'accesso alla Centrale Operativa durante le fasi di trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo della videosorveglianza è consentito esclusivamente al personale della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti a tali servizi.
- Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.
- Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti
- Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti
- Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

- Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
- La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata alla Polizia Municipale che, previa convenzione o accordo con altri organi di Polizia, potrà attivare sistemi di videoconferenza.
- Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

- Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

- L'accesso ai sistemi, fatte salve le necessità tecniche e di manutenzione espletate dal personale o dalle ditte specializzate, è consentito esclusivamente al responsabile e alle persone incaricate come indicato nei punti precedenti.
- Il responsabile, o suo delegato, provvederà alla tenuta di un Registro degli Accessi nel quale, per ogni accesso, dovrà essere riportato il nominativo, il motivo, il periodo e la firma della persona che ha effettuato il trattamento dei dati.
- Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema, strettamente personale e non cedibile ad altri.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- I dati personali sono raccolti attraverso le riprese effettuate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.
- Le telecamere di cui al precedente cpv. consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone se e in quanto non funzionali alle finalità istituzionali. I segnali video delle unità di ripresa saranno registrati nei supporti magnetici dei relativi database, custoditi e nella disponibilità esclusiva della Polizia Municipale, e le immagini visionate e/o visionabili, attraverso un monitor, presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la Centrale Operativa non sia presidiata o le immagini visionate in diretta.
- In relazione alle capacità di immagazzinamento dei supporti magnetici, le riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate, distruggendole in tempo compreso tra le 72 e le 96 ore.
- Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità o della polizia giudiziaria, le immagini utili a soddisfare la suddetta richiesta saranno archiviate, se ancora presenti, in supporti magnetici diversi dal database di registrazione e messe a disposizione del richiedente.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

- L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- L'esame dei dati registrati, nei limiti temporali di registrazione di cui all'art. 10, è ammesso
 - a) in caso di richiesta inoltrata dagli interessati al trattamento dei dati
 - b) per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4/3° cpv.
- La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre a quanto previsto dal Codice Penale.

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

- Il Comune di Empoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.L.vo n. 196/03 e dal Provvedimento a Carattere Generale del 29 Aprile 2004, si obbliga ad affiggere, in maniera permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, la specifica segnaletica di cui al punto 3/1 del citato Provvedimento a Carattere Generale del 29 Aprile 2004.
- L'apposizione della suddetta segnaletica, con la dicitura: "Area Videosorvegliata. La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza pubblica", costituisce l'avviso pubblico per l'avvio del trattamento dei dati personali.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 – Diritti dell'interessato

- In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza e salvo i casi di diniego, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un

- contribuito spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 - Le istanze di cui al presente articolo possono essere inoltrate a mezzo posta o telefax o presentate direttamente all'U.R.P. (Ufficio Relazioni per il Pubblico, Via G. del Papa 43) il quale provvederà a trasmetterle al titolare o al responsabile del trattamento. Le istanze presentate in forma anonima o prive dei dati anagrafici non potranno essere accolte.
 - Nel caso di esito negativo l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 – Sicurezza dei dati

- I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati

- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.L.vo n. 196/03 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.L.vo n. 196/03 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

–

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione

- La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Empoli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da un regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.L.vo n. 196/03.
- Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

- E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, dagli organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58/2° comma del D.L.vo n. 196/03 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

- Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 100 e seguenti del D.L.vo n. 196/03.
- In sede amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli art. 4-6 della L. n. 241/90, il responsabile del procedimento è il responsabile del trattamento dei dati personali.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 – Modifiche regolamentari

- Il presente regolamento dovrà essere aggiornato ad ogni aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi e amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o gli atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- Il presente atto è trasmesso, successivamente all'approvazione, al Garante per la protezione dei dati personali. In caso di eventuali aggiornamenti, si provvederà a nuova trasmissione